

COMUNE DI FORIO

PROVINCIA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli.

BANDO DI GARA. CIG Z6A0E99206

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di FORIO - Settore VI Polizia Municipale - Via S. Antonio Abate n.13; 80075 Forio - Telefono 081 3332978 - Fax 081 5071233 - Sito Internet: www.comune.forio.na.it

2. OGGETTO DELL'APPALTO Servizio di rimozione e custodia dei veicoli.

3. LUOGO DI ESECUZIONE Comune di Forio

5. IMPORTO DELL'APPALTO L'importo complessivo a base di gara biennale è pari ad € 36.000,00 IVA esclusa derivante dalla statistica degli anni 2012 e 2013.

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta da esperirsi presso la sede del Comune di Forio via Marina s.n. con l'osservanza delle norme previste dell'art. 55 del D.Lgs. vo n. 163/06 ed in applicazione degli artt. 8le 83, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione..

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.34, comma 1, del D.Lgs 12.04.2006, n.163 e ss.mm. e ii., salvo i limiti espressamente indicati all'art. 1 del Disciplinare di gara.

8. SUB-APPALTO

Il sub-appalto non è ammesso.

9. TERMINE UTILE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte vanno presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Forio. Termine ultimo per la presentazione delle offerte è entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando.

10. INDIRIZZO DI RICEZIONE, APERTURA DELLE OFFERTE

Indirizzo di ricezione delle offerte: Ufficio Protocollo - Comune di Forio – Via Marina sn 80075 Forio.

La data di apertura delle buste sarà comunicata successivamente mediante apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Forio. Possono presenziare alle sedute pubbliche di gara i rappresentanti legali delle Ditte partecipanti, ovvero soggetti dagli stessi delegati.

11. VALIDITÀ' DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta stessa.

13. PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 17 del Capitolato d'Appalto.

14. CAUZIONI

Secondo quanto stabilito al Par.5 comma 6 e 9 del disciplinare di gara.

15. RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.241/1990 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Responsabile del VI° Settore Ten.Col. Ing. Giovangiuseppe Iacono.

16. ALTRE INDICAZIONI:

- La domanda, le autocertificazioni, i documenti allegati e l'offerta devono essere espressi in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
- L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni.

17.DOCUMENTAZIONE:

Il presente Bando,il capitolato d'appalto ed il disciplinare di Gara e i modelli allegati (Mod.A-B-C-D-E), sono disponibili sul sito internet dell'Ente.

18. ALTRE INFORMAZIONI

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta rispondente alle caratteristiche dell'appalto richiesto e congrua nei valori economici offerti.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva qualora insorgono motivate esigenze di interesse pubblico.

I partecipanti con la presentazione delle offerte accettano esplicitamente ed interamente le condizioni, i vincoli e gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla documentazione di gara, nessuna esclusa.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alle indicazioni fornite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, e in tutti i relativi allegati, nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamenti che disciplinano la materia.

Forio lì 03/04/2014

COMUNE DI FORIO

PROVINCIA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli.

DISCIPLINARE DI GARA. CIG 6A0E99206

Articolo 1 - Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:

a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; I consorzi di cui alle lettere b) e e) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E'vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di loro, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economiche costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà gli stessi dalla gara.

Articolo 2 - Requisiti di partecipazione

Articolo 2.1. - Requisiti di ordine generale.

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.
- non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

E' in ogni caso causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta

penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

- non aver procedimenti penali in corso riguardanti delitti contro la Pubblica Amministrazione e/o delitti che incidono sulla moralità professionale; L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il diretto tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni prima affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi riguardanti il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- non aver reso, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Articolo 2.2. - Requisiti di idoneità professionale

Per partecipare alla gara le imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato) per attività rientranti nell'oggetto dell'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa.

Articolo 3 - Avvalimento dei requisiti

L'impresa che intende partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, con esclusione delle certificazioni ISO visto il parere dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 254 del 10.12.2008 Prec. 260-08-S in quanto trattasi di requisito soggettivo, di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale ha o può avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o d'altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:

a. una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b. una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte dello stesso dei requisiti di ordine generale;

a una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di questa ultima dei requisiti di ordine generale;

d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

g. (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipano alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 4 - Presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà pervenire all'ufficio protocollo del COMUNE DI FORIO - Via Marina, s.n. - 80075 Forio, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo stesso. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva della precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non sia recapitato in tempo utile. I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all'interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione. All'esterno, il plico deve riportare l'indicazione della gara oltre al nome, indirizzo e recapito telefonico-fax dell'impresa partecipante. Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

- Busta n. 1 - Documentazione amministrativa
- Busta n. 2 - Offerta economica

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Articolo 5 - Documentazione da presentare

Articolo 5.1. - Contenuto della busta n. 1

La busta n. 1 deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e riportare all'esterno la scritta: "Busta n. 1 - Documentazione amministrativa", oltre all'indicazione della gara e del nominativo dell'impresa partecipante e deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione alla gara (è preferibile l'utilizzo dell'allegato modello A) sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa, con la quale si dichiara altresì:

- a. di aver preso cognizione e di accettare tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
- b. che alla gara non partecipa altro concorrente in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- c. il numero di partita IVA; d. il numero di matricola INPS.

I concorrenti allegano, alternativamente:

1. La dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del

concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (è preferibile l'utilizzo dell'allegato modello B), sottoscritta da un legale rappresentante, con la quale si dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e in particolare che il concorrente:

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni prima affidate da questa stazione appaltante e non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi riguardanti il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- non ha reso, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- è in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il concorrente può presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);
- non ha subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

3. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (è preferibile l'utilizzo dell'allegato modello C) sottoscritta da un legale rappresentante, con la quale si dichiara che:

- a. non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 a carico:

- del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

b. non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale a carico:

- del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

c. le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione a carico (art.38, c2 D.L.163/2006 e m.s.:

- i. del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- ii. dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. degli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

d. di non aver procedimenti penali in corso riguardanti delitti contro la Pubblica Amministrazione e/o delitti che incidono sulla moralità professionale:

- I. del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- II. dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- III. dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- IV. degli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

La dichiarazione di cui al punto b) e d) deve essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

4. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (è preferibile l'utilizzo dell'allegato modello D) sottoscritta da un legale rappresentante, con la quale si dichiara:

- l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato membro) per attività rientranti nell'oggetto del presente appalto, riportandone l'esatta dicitura;

5. certificazione dei carichi pendenti dei soggetti di cui all'art. 38 comma I lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ivi inclusi i soggetti cessati dalla carica nel corso dell'ultimo triennio, in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/00;

6. Garanzia pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di:

- cauzione in contanti presso la tesoreria comunale;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (scadenza dell'obbligazione principale), comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.

L'amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile o di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), la garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE. In alternativa la garanzia fideiussoria deve recare specifica clausola per cui la fideiussione si intende prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario.

7. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.

8. In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa, dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:

- a. una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b. una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
- c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di questa ultima dei requisiti di ordine generale;
- d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- g. (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e allegando fotocopia di un documento di identità del dichiarante, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

9. Ricevuta che attesti l'avvenuto pagamento del contributo di € 20,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo le vigenti modalità stabilite dalla stessa Autorità.

Per le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 da un unico dichiarante, è sufficiente la presentazione di una sola copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del dichiarante stesso.

Articolo 5.2. - Contenuto della busta n. 2.

La busta n. 2 deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e riportare all'esterno la scritta: "Busta n. 2 - Offerta economica", oltre all'indicazione della gara e del nominativo dell'impresa partecipante e deve contenere l'offerta economica (è preferibile l'uso dell'allegato modello E), che dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante. L'offerta deve indicare, a pena di inammissibilità, l'importo complessivo dell'aggio offerto, espresso in cifre e in lettere, riferiti ai compensi a base d'asta di cui al capitolato speciale d'appalto. In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e quello in lettere, ai fini dell'aggiudicazione, prevarrà l'importo più vantaggioso per l'amministrazione appaltante.

Articolo 6 - Disposizioni relative ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

La domanda di partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e e) (consorzi

stabili), deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio. Ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 i consorzi di cui all'articolo 34, lettere b), e) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre (denominazione, sede legale, partita Iva); a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. La domanda di partecipazione deve inoltre indicare gli estremi dell'atto costitutivo. Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e ai requisiti di idoneità professionale devono essere presentate dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati nella domanda di partecipazione. Le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono riferirsi, oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara del consorzio, anche a quelli posseduti dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In alternativa, è consentita la presentazione delle dichiarazioni, limitatamente ai requisiti da ciascuno posseduti, da parte del consorzio e da parte dei consorziati, per conto dei quali il consorzio concorre, rese dai rispettivi rappresentanti.

Articolo 7 - Disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai consorzi ordinari di concorrenti e ai GEIE

La domanda di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti già costituiti e dei gruppi europei di interesse economico (GEIE) deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria, dal consorzio o dal gruppo e deve indicare le imprese costituenti il raggruppamento, il consorzio o il gruppo (denominazione, sede legale, partita Iva). La domanda di partecipazione deve anche indicare gli estremi:

- a. del mandato collettivo speciale, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti;
- b. dell'atto costitutivo, in caso di consorzio ordinario di concorrenti;
- c. del contratto, in caso di gruppo europeo di interesse economico.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale devono essere presentate:

- a. tutte le imprese raggruppate, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti;
- b. da tutte le imprese consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti;
- c. da tutte le imprese costituenti il gruppo, in caso di GEIE.

La domanda di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti deve essere presentata e sottoscritta da ciascun componente il costituendo raggruppamento o consorzio, pena esclusione. L'offerta economica dei raggruppamenti o consorzi già costituiti e dei GEIE, devono essere presentate e sottoscritte, rispettivamente, dall'impresa mandataria, dal consorzio o dal gruppo. Quelle dei raggruppamenti o consorzi ancora da costituire devono essere presentate e sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio. L'offerta economica deve, inoltre, contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di loro, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà

il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nella medesima offerta devono essere indicate le parti del servizio che saranno svolte da ciascuna delle imprese partecipanti. Ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Articolo 8 - Criteri di aggiudicazione

Procedura aperta da esperirsi con l'osservanza delle norme previste dell'art. 55 del D.Lgs. vo n. 163/06 ed in applicazione degli artt. 81 e 83, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione.

L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo del presente disciplinare in materia di offerte anormalmente basse.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

Articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di gara

La data ed il luogo di svolgimento della gara saranno comunicati successivamente tramite avviso su sito web del Comune di Forio. Alla gara possono assistere i legali rappresentanti o loro delegati, delle imprese ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno da una commissione giudicatrice nominata con apposita determinazione dirigenziale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'articolo 84, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La commissione esaminerà preliminarmente in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta n.1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che saranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale. La stazione appaltante provvederà al controllo previsto dall'art. successivo (controllo sul possesso dei requisiti) del presente disciplinare.

A conclusione di questa fase di verifica si procederà all'apertura delle buste relative all'offerta presentata.

In caso di parità si procederà a sorteggio.

A conclusione delle fasi di cui sopra la commissione formalizzerà la graduatoria di merito con successiva rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse.

Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse la commissione giudicatrice opererà come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs n. 16/2006.

Articolo 10 – Controllo sul possesso dei requisiti

La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte tecniche presentate procederà a sorteggiare un numero di ditte pari al 10% di quelle

ammesse alla gara e comunque non inferiore ad una cui richiederà di comprovare, entro 10 gg dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti nel presente disciplinare. La richiesta sarà inoltrata tramite fax al numero indicato nella domanda di partecipazione. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non siano confermate le dichiarazioni presentate, l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'AVCP servizi e forniture.

Tale richiesta sarà altresì inoltrata entro 10 gg dalla conclusione delle operazioni di gara anche all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria ove gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati.

Qualora essi non forniscano la prova o non abbiano confermato le loro dichiarazioni saranno applicate le sanzioni innanzi elencate, con conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Articolo 11 - Offerte anormalmente basse

Nell'ipotesi che la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, l'amministrazione appaltante procederà alla verifica delle stesse, avvalendosi della commissione giudicatrice, la quale opererà quale commissione di verifica delle offerte anormalmente basse. La commissione procederà all'esame delle giustificazioni richieste ai concorrenti la cui offerta risulti anomala, operando secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Ove necessario la Commissione potrà avvalersi di esperti e consulenti anche esterni all'Ente. La valutazione della congruità o non congruità delle offerte dovrà essere effettuata attraverso un'analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui si articola l'offerta e della incidenza che queste hanno sull'offerta considerata nel suo insieme. La verifica deve essere, pertanto, finalizzata ad accertare se la non congruità di una o più componenti dell'offerta si traduce nella inattendibilità dell'offerta nel suo insieme. Tuttavia, prima di procedere ad escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Commissione attiverà il procedimento in contraddittorio previsto dall'art. 88 del D. Lgs. 163/2006. L'amministrazione può prescindere dall'audizione dell'offerente qualora questi non si presenti alla data di convocazione stabilita. L'amministrazione escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulterà nel suo complesso inaffidabile. La commissione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa apparirà anormalmente bassa, e, in caso di esclusione, procederà nella stessa maniera nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Articolo 12 - Aggiudicazione

A conclusione della procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice procederà alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale aggiudicherà provvisoriamente l'appalto. L'amministrazione, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 provvederà all'aggiudicazione definitiva con determinazione dirigenziale. L'aggiudicazione

definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, e a coloro la cui offerta sia stata esclusa.

Articolo 13 - Adempimenti richiesti all'impresa aggiudicataria

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'obbligazione assunta. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, con aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa. Tutte le spese contrattuali e conseguenti saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

Articolo 14 - Subappalto e cessione del contratto

E' fatto divieto all'appaltatore di cessione, a qualunque titolo, del contratto, pena l'immediata risoluzione unilaterale del contratto stesso e l'incameramento della cauzione.

Articolo 15 - Accesso agli atti

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a. all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b. alle offerte ed al procedimento di verifica della anomalia, fino alla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a. alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b. eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c. ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali avrà la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo in conformità a quanto previsto da norme di legge.

Articolo 17 - Acquisizione dei documenti di gara

Il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito dell'Ente www.comune.forio.na.it o possono essere richiesti con le seguenti modalità: direttamente presso Comando di P.M. sito in via S. Antonio Abate, 13 - 80075 Forio - tei. 081 3332978 - via fax utilizzando il seguente numero: 081 5071233 o via e mail, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: polmunicipale@comune.forio.na.it

Articolo 18 - Norma di rinvio. Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 19 – Modelli allegati (file scaricabile dal Sito www.comune.forio.na.it)

Forio lì 03/04/2014

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli. CAPITOLATO D'APPALTO. CIG 6A0E99206

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto dei seguenti servizi ed attività connesse:

- Servizio di rimozione dei veicoli disposti dalla Polizia Municipale di Forio ai sensi degli artt.215 e 159, comma 2° del D.Lgs n. 285/92;
- Recupero dei veicoli incidentati sulla pubblica via, che non siano in sicurezza, e di cui né i proprietari né terzi siano in grado di assumere la custodia;
- Recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza;
- Rimozioni da eseguirsi in occasioni di fiere o manifestazioni sportive o di grande richiamo di pubblico l'ufficio Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale provvedere a comunicare con 5 giorni di anticipo il numero dei veicoli da impiegare nel servizio, la postazione operativa e l'impegnativa oraria. Per il servizio di spostamento dei veicoli regolarmente parcheggiati, richiesto per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche culturali, sportive, fieristiche, politiche o comunque per motivi connessi alla circolazione stradale, la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale provvedere a richiedere il relativo intervento.
- Gestione della depositaria, consistente nella custodia e restituzione dei veicoli introdotti, ed attività connesse;

Art. 2 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI

Il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito, ove sia applicabile il codice della strada.

La rimozione viene effettuata in tutti i casi previsti dal vigente Codice della Strada e quando i veicoli siano stati coinvolti in incidenti e costituiscano intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione.

La rimozione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 215 del Codice della Strada e dall'art. 397 del relativo regolamento di esecuzione e della delibera di G.M.n.120 del 27/05/2010;

In ordine alle specifiche modalità di esecuzione, vengono disciplinate le seguenti ipotesi:

Qualora il conducente si sia allontanato prima dell'arrivo del carro attrezzi e questo sia comunque giunto sul posto: in ipotesi di servizio sistematico nessun compenso sarà dovuto mentre, in ipotesi di servizio su chiamata, sarà dovuto il pagamento di diritto di chiamata ed indennità chilometrica. Il personale di Polizia Municipale fornirà all'incaricato del concessionario i dati necessari alla richiesta di pagamento delle spese.

Qualora il conducente sia arrivato sul posto della rimozione prima dell'inizio delle operazioni di carico/scarico: in ipotesi di servizio sistematico nessun compenso sarà dovuto mentre, in ipotesi di servizio su chiamata, sarà dovuto il pagamento di diritto di chiamata ed indennità chilometrica. Il conducente pagherà all'incaricato del concessionario le spese e riceverà quietanza dallo stesso. Nell'impossibilità di effettuare il pagamento immediato, l'incaricato del concessionario riceverà dal personale di Polizia Municipale i dati necessari alla richiesta di pagamento . Qualora il conducente arrivi sul posto della rimozione con le operazioni di carico/scarico in atto (avvenuto posizionamento delle sbarre ai lati delle ruote o operazione equivalente): in ipotesi di servizio sistematico sarà dovuto il pagamento di indennità chilometrica e operazioni connesse al carico/scarico del veicolo. Il conducente pagherà all'incaricato del concessionario le spese e riceverà quietanza dallo stesso. Nell'impossibilità di effettuare il pagamento immediato, l'incaricato del concessionario riceverà dal personale di Polizia Municipale i dati necessari alla richiesta di pagamento. In ipotesi di servizio su chiamata sarà dovuto il pagamento di diritto di chiamata, indennità chilometrica (da e per il deposito) e operazioni connesse al carico/scarico del veicolo. Il conducente pagherà all'incaricato del concessionario le spese e riceverà quietanza dallo stesso.

Nell'impossibilità di effettuare il pagamento immediato, l'incaricato del concessionario riceverà dal personale di Polizia Municipale dati necessari alla richiesta di pagamento.

Qualora il conducente arrivi sul posto della rimozione con le operazioni di carico/scarico concluse (anche con carro attrezzi in movimento), in ipotesi di servizio sistematico sarà dovuto il pagamento di operazioni connesse al carico/scarico del veicolo nonché indennità chilometrica dal luogo di carico al luogo di riconsegna. La riconsegna del veicolo avverrà in luogo idoneo stabilito dalla Polizia Municipale, solo dopo l'avvenuto pagamento al concessionario che rilascerà quietanza. In ipotesi di servizio su chiamata non potrà essere restituito il veicolo, se non in deposito, a causa della assenza sul posto del personale di Polizia Municipale. Sarà dovuto il pagamento di diritto di chiamata, indennità chilometrica (da e per il deposito) e operazioni connesse al carico/scarico del veicolo.

Qualora la rimozione sia completata con arrivo del carro attrezzi in deposito, in ipotesi di servizio sistematico sarà dovuto il pagamento di operazioni connesse al carico/scarico del veicolo, indennità chilometrica dal luogo di carico al deposito e spese di custodia. In ipotesi di servizio su chiamata sarà dovuto il pagamento di diritto di chiamata, operazioni di carico/scarico del veicolo ,indennità chilometrica da e per il deposito nonché spese di custodia.

Il personale di P.L., prima della fase di carico/scarico del veicolo da rimuovere, redigerà rapporto di servizio ove verranno riportati i danni già presenti sul veicolo. Il concessionario potrà accedere all'atto di cui sopra, previa richiesta formale al Comando di Polizia Municipale.

Art 3 MODALITÀ' D' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio sarà espletato mediante bando di gara, secondo le modalità previste nel bando stesso, il criterio per l'aggiudicazione, sarà (oltre al possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle leggi vigenti), il maggior aggio percentuale sull'incasso, escluso la custodia ed al netto dell'IVA. L'importo biennale, stimato sugli incassi del 2012/2013, è di 36.000,00 euro iva esclusa.

Art 4 DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 354 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada ha durata biennale, e può essere affidato in concessione, ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art 19 del D.P.R. n. 616/77 e di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. n. 495/92, e dal bando di gara.

Art 5 ATTREZZATURE

La ditta aggiudicatrice deve assicurare il servizio con veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché dall'art. 159 del Codice della Strada.

Art. 6 DEPOSITERIA

I veicoli rimossi saranno depositati nella depositaria in disponibilità del concessionario, ubicata nel territorio comunale di Forio, e dovrà avere un'ampiezza minima di metri quadrati 200 (duecento).

Art. 7 ORARIO DI SERVIZIO ED ESTENZIONE DELLA CONVENZIONE

La ditta dovrà garantire il servizio per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi. L'orario ordinario della rimozione sarà svolto dal giorno 01/06 al 30/6 e dal 01/09 al 30/9 dalle ore 09.00 alle ore 21.00 , dal giorno 01/07 al 31/08 dalle ore 09.00 alle ore 23.00. Negli altri periodi dell'anno secondo le esigenze del Comune ed a chiamata.

Il servizio di restituzione agli aventi titolo, dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito dal 01/06 al 30/6 e dal 01/09 al 30/09 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e dal giorno 01/07 al 31/08 dalle ore 09 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00. Negli altri periodi dell'anno secondo le esigenze del Comune ed a chiamata.

In caso di urgenza rilevata dal Comando di Polizia Municipale la ditta assicurerà un pronto intervento sia per la rimozione che per lo svincolo. L'utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare si intende esteso anche agli altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

Art. 8 TARIFFE DEI SERVIZI

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario del servizio, sono quelle previste dal D.M. n° 401 del 04/09/1998 , aggiornate secondo gli indici ISTAT e determinate con delibera di G.M. n. 124 del 13/07/2011 ed i cui importi sono esplicitati allegati al presente capitolato, lo stesso allegato contiene anche le specifiche indicazioni per determinare l'importo da pagarsi in base ai servizi erogati. Le tariffe stesse potranno essere

aggiornate annualmente, con deliberazione di Giunta Comunale secondo la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

La Ditta aggiudicataria del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza. Nell'eventualità di rimozione, per la quale il concessionario non potesse per qualunque motivo recuperare la relativa tariffa, lo stesso non potrà avanzare al Comune alcuna richiesta di indennizzo, rimborso o anticipazione. Il Comune provvedere al disbrigo delle pratiche amministrative connesse, per quanto derivante da obblighi di legge in materia. E' fatto assoluto divieto alla concessionaria di chiedere compensi di qualunque natura al di fuori delle tariffe contrattuali

Art. 9 ASSICURAZIONI, PENALI E RESPONSABILITÀ'

Il concessionario dovrà assumersi la completa responsabilità (stipulando idonea polizza assicurativa) per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.

Esso è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio, al momento della restituzione all'avente titolo.

Il concessionario dovrà essere in regola con l'assicurazione R.C.A. di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada..

E' fissata una penale di 200,00 (duecento/00) Euro a carico della ditta concessionaria che ingiustificatamente non ottemperi alle richieste di intervento da parte degli organi di Polizia Stradale, più il costo eventualmente sostenuto, per l'espletamento del servizio alternativo.

Art. 10 ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE

Nel caso in cui (per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse) si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi. Il compenso spettante alla ditta concessionaria, sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento.

In caso di avaria ai mezzi della Polizia Municipale di Forio la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

Art. 11 RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSI - MODULISTICA - REGISTRI

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositaria, provando il titolo alla restituzione del veicolo e versando le spese di intervento, rimozione e custodia. Dell'avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere la data e l'ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario), e sarà sottoscritto dal depositario e dall'interessato.

Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmettere ogni mese alla Polizia Municipale, l'elenco dei veicoli

giacenti. Delle somme riscosse, il concessionario rilascerà quietanza, in triplice copia secondo le modalità sopraesposte.

Tutta la modulistica necessaria sarà predisposta e fornita dalla Polizia Municipale di Forio.

Art 12 MANCATO RITIRO DEI VEICOLI RIMOSI

Per i veicoli non ritirati dagli utenti e per i quali il concessionario ha sostenuto spese di rimozione e di custodia fino alla data di comunicazione all'Agenzia del Demanio verrà riconosciuto un contributo forfettario e onnicomprensivo (per tariffa di rimozione, periodo di custodia ecc.) di € 20 oltre IVA al mese per ciascun veicolo e di € 15 oltre IVA al mese per ciascun ciclomotore, motociclo, velocipede.

Art. 13 RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ALL'INTERNO DEI VEICOLI RIMOSI

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvede, previa autorizzazione dell'Organo di Polizia Stradale che ha disposto la rimozione, a compilare un apposito verbale, in triplice copia (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario).

Art. 14 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Nell'espletamento dei servizi dovrà essere impiegato personale adeguato, in possesso della professionalità richiesta dalla natura dell'attività, che tenga una condotta corretta e irreprensibile; il personale dovrà utilizzare abbigliamento di tipo uniforme, conforme alle norme antinfortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni. Dovrà inoltre essere munito di apposito cartellino di riconoscimento munito di fotografia con indicazione delle proprie generalità nonché del datore di lavoro, da portarsi esposto ben visibile durante il servizio: detto tesserino dovrà essere fornito anche al personale addetto alla riconsegna dei veicoli rimossi, con identico obbligo per gli stessi di esporlo ben visibile.

Il concessionario si impegna a presentare con cadenza semestrale, ancorché non vi siano variazioni, l'elenco nominativo dei lavoratori occupati, aggiornato ad ogni variazione, con l'indicazione della posizione assicurativa e previdenziale. L'Amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inadeguato all'espletamento del servizio. In tal caso, il concessionario dovrà provvedervi immediatamente. Il concessionario dovrà applicare al proprio personale dipendente il CCNL di riferimento; dovranno essere rispettati tutti gli obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni. In particolare fornirà la relazione di analisi e valutazione dei rischi nonché il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione. Il Comune di Forio resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi

dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e/o terzi in genere a ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione. I veicoli "carro-attrezzi" dovranno raggiungere il luogo dell'intervento entro un tempo massimo di trenta minuti dalla chiamata da parte dell'organo accertatore.

Art. 15 PENALITÀ' - CONTENZIOSO

Nel caso di infrazione di lieve entità da parte del concessionario, (es. momentanea assenza degli addetti alla custodia, lieve ritardo nei tempi di intervento, comportamento irrispettoso nei confronti dell'utenza ovvero rifiuto di operazioni richieste dagli Agenti di Polizia Stradale) sarà applicata, anche su segnalazione degli agenti accertatori, da parte del Comandante della Polizia Municipale di Forio una penale pari a 200,00 (duecento/00) Euro. Ripetute lievi infrazioni, o gravi infrazioni (es. abbandono della custodia dei veicoli, percepimento indebito di somme di denaro, alterazione registri) potranno essere causa di rescissione del contratto.

Per ogni controversia relativa al servizio rimozione che coinvolga il Comune di Forio e/o la Polizia Municipale di Forio, si farà ricorso prioritariamente all'istituto dell'arbitrato. Negli altri casi il foro competente è quello di Napoli.

Art. 16 ADEMPIMENTI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Presso il Comando Polizia Municipale di Forio sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Tipo veicolo
- Targa
- Località di prelievo
- Orario della rimozione
- Articolo del Codice della Strada violato o altro motivo della rimozione

Il Comando di Polizia Municipale che ha disposto la rimozione deve informare la Stazione Carabinieri di Forio dell'avvenuta operazione.

Art 17 VERSAMENTO DELLE SPETTANZE AL COMUNE

La liquidazione di quanto dovuto all'amministrazione Comunale a titolo di aggio avverrà con cadenza semestrale, entro il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento, mediante versamento alla tesoreria Comunale. Il concessionario fornirà alla Polizia Municipale di Forio, e all'ufficio ragioneria un quadro riepilogativo della contabilità, a cui allegare le copie delle quietanze di cui all'art. 1.

Art. 18 DIVIETO DI SUBAPPALTO

Alla ditta aggiudicataria del servizio, è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena della risoluzione del contratto.

Art. 19 CASI DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE DA PARTE DEL PREFETTO O DEL GIUDICE DI PACE

Nel caso di annullamento del verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada che ha determinato la rimozione, a seguito di impugnazione ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del predetto codice, il concessionario rimborserà l'utente di tutte le spese di prelievo, custodia, con possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende l'Agente che ha disposto la rimozione.

Art 20 ZONE IN CUI NON SI GARANTISCE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI

Per motivi oggettivi di spazio, non si garantisce la rimozione nelle strade con larghezza inferiore a 4.00 metri, ed in tutti i casi in cui, a discrezione dell'agente accertatore non vi sia la possibilità tecnica di rimuovere il veicolo.

ART. 21 FORMALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE

La ditta aggiudicataria si obbliga a formalizzare la concessione alla data che sarà comunicata dall'Ufficio Contratti del Comune di Forio. Sono a carico della ditta concessionaria tutte le spese d'imposta, tasse e diritti inerenti alla stipula del contratto.

Art. 22 DISPOSIZIONI FINALI ALLEGATO TARIFFARIO

A) SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SINO A 1,51 t

Diritto di chiamata €15,99 +IVA al 20%

Operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo €23,98 +IVA al 20%

Indennità chilometrica (inteso dal deposito al luogo di carico e ritorno) €3,43 +IVA al 20%

B) SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO DA 1,51. A 3,51 t.

Diritto di chiamata

€19,97 +IVA al 20%

Operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo

€39,96 +IVA al 20%

Indennità chilometrica (inteso dal deposito al luogo di carico e ritorno)

€3,99 +IVA al 20%

C) SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,51

Si applicano le tariffe di cui al punto B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva del veicolo da rimuovere.

PRESTAZIONI NOTTURNE O FESTIVE - la giornata di sabato non è considerata festiva

Per prestazioni notturne (ossia qualora la chiamata sia effettuata dopo le ore 22.00 e prima delle ore 6,00) o festive (ossia qualora la chiamata sia effettuata dopo le ore 00,00 e prima delle ore 24,00 di una festività) sarà applicato un aumento del 30% delle tariffe, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. B) del D.M. n° 401/98 del veicolo da rimuovere.

CUSTODIA

Custodia in depositaria sino alle ore 24 del giorno successivo alla rimozione €17,67
Trascorse le ore 24,00 del giorno successivo a quello di rimozione, verranno applicate le tariffe stabilite dal Prefetto con provvedimento adottato ai sensi dell'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

***Nota**

All'atto della rimozione l'operatore azzerà 1 contachilometri parziale e, all'arrivo in deposito, redige apposita scheda da allegare alla copia d'ufficio della quietanza

Forio lì 03/04/2014